del regolamento n. 2793/77, vanno interpretati nel senso che l'impegno che deve assumere l'allevatore di un'azienda specializzata per fruire dell'aiuto per il latte scremato destinato all'alimentazione di animali diversi dai vitelli implica l'obbligo di inviare ogni trimestre uno stato del proprio bestiame alla latteria fintantoché lo Stato membro interessato non abbia effettuato la scelta che gli compete, a decorrere dal 1° gennaio 1980, di prescrivere o una comunicazione trimestrale o una comunicazione annua circa lo stato medio del bestiame.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nel procedimento C-345/88 *

I — Antefatti e procedimento

1. *Lo sfondo normativo*

Per smaltire le eccedenze di latte nella Comunità il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), contempla all'art. 10 la concessione di aiuti al latte scremato prodotto nella Comunità e impiegato per l'alimentazione degli animali.

In virtù dell'art. 10, n. 1, dello stesso regolamento, le norme generali che disciplinano detti aiuti vengono emanate dal Consiglio conformemente all'art. 10, n. 2, mentre la Commissione fissa le modalità d'applicazione degli aiuti secondo il procedimento del comitato di gestione (art. 10, n. 3).

Il regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n. 986, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (GU L 169, pag. 4), ha fissato le norme generali per la concessione di detti aiuti.

Dato che il latte scremato viene tradizionalmente impiegato per l'alimentazione dei vitelli, il Consiglio decideva nel 1977 di offrire un incentivo particolare all'impiego di questo prodotto nell'alimentazione di altri animali, specie dei suini. Il regime di aiuti vigente dal 1968 è quindi stato sdoppiato, nel senso che l'impiego del latte scremato per l'alimentazione dei vitelli ha continuato a conferire diritto alla riscossione dell'aiuto, mentre un aiuto più considerevole, detto aiuto speciale, veniva istituito per l'impiego di questo prodotto nell'allevamento di altri animali, mediante il regolamento del Consiglio 26 aprile 1977, n. 876, che modificava il regolamento n. 986/68 (GU L 106, pag. 24).

* Lingua processuale: il tedesco.

La duplicità di regime comporta però il rischio di frode, cioè di riscossione abusiva, specie nelle aziende cosiddette miste, cioè in quelle ove si allevano nel contempo vitelli ed altri animali. Onde evitare questi rischi, la Commissione ha istituito un sistema di controllo di cui ha stabilito le modalità nel regolamento (CEE) 15 dicembre 1977, n. 2793, relativo alle modalità di applicazione di un aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli (GU L 321, pag. 30), regolamento fondato sull'art. 10, n. 3, del regolamento n. 804/68.

In virtù dell'art. 3 del regolamento n. 2793/77, l'aiuto speciale viene concesso ad una latteria solo per quantitativi di latte scremato per i quali l'allevatore ha assunto un impegno. Allorché presenta la domanda, la latteria che sollecita l'aiuto deve produrre un documento con il quale l'allevatore si impegna a rispettare le condizioni fissate dall'art. 4 del regolamento. Nel caso di aziende specializzate l'art. 4 al n. 1, lett. b), impone all'allevatore l'obbligo

— di non detenere giovani vitelli o, se l'allevatore detiene giovani vitelli, di rifornirsi presso la latteria solo di latte scremato denaturato conformemente all'art. 3, n. 1, lett. b), terzo trattino;

— di trasmettere alla latteria in questione, prima dell'inizio di ciascun trimestre civile, uno stato del proprio bestiame.

Il regolamento (CEE) della Commissione 11 luglio 1979, n. 1438, recante la quarta modifica del regolamento n. 2793/77, relativo alle modalità di applicazione di un aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli (GU L 175, pag. 23), modificava l'art. 4, n. 1, lett. b), nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 1980, l'allevatore doveva assumere l'impegno di inviare alla latteria, secondo la scelta operata dallo Stato membro interessato, o come in passato, prima dell'inizio di ogni trimestre civile, uno stato dei suoi capi di bestiame o, prima dell'inizio di ogni anno civile, una dichiarazione relativa allo stato medio dei capi di bestiame.

Lo stesso art. 4 è stato integrato dal regolamento della Commissione 26 gennaio 1983, n. 188, recante la dodicesima modifica del regolamento n. 2793/77, relativo alle modalità di applicazione di un aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli (GU L 25, pag. 14). Questo regolamento aggiunge all'art. 4 un terzo paragrafo nel quale si stabilisce che « ove le dichiarazioni alla latteria concernenti lo stato del bestiame o il numero massimo di giovani vitelli siano fatte tardivamente, se il ritardo non eccede i dieci giorni, l'importo dell'aiuto viene ridotto del 10% per il periodo in questione ». [Art. 1, n. 1, lett. b) del regolamento n. 188/83]. Detto regolamento è entrato in vigore il 30 gennaio 1983.

L'art. 5, n. 3, lett. b), del regolamento n. 2793/77 stabilisce che la domanda di pagamento dell'aiuto speciale va presentata dalla latteria all'autorità nazionale competente. Come beneficiario diretto dell'aiuto la latteria deve inoltre presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione comprovante che essa « rinuncia all'aiuto speciale o provvederà al rimborso integrale o parziale del medesimo, a seconda dei casi, all'autorità competente, qualora fosse constatato che l'allevatore non ha rispettato uno degli impegni di cui all'art. 4 ».

2. *Antefatti della causa principale*

La causa principale è sorta fra la latteria Butterabsatz Osnabrück-Emsland e.G. (in prosieguo: la « Butterabsatz ») e il Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft. Nel 1979 e nel 1980 la Butterabsatz chiedeva al Bundesamt di fruire degli aiuti speciali. A ciascuna domanda di aiuto speciale la Butterabsatz aveva allegato la dichiarazione contemplata all'art. 5, n. 3, lett. b), del regolamento n. 2793/77.

Accogliendo la richiesta di aiuti speciali, il Bundesamt concedeva aiuti per un importo di circa 6,5 milioni di marchi per il periodo settembre 1979 — settembre 1980.

Nel luglio 1980 e nel giugno 1981 il Bundesamt effettuava controlli negli stabilimenti della Butterabsatz in Beesten (RF di Germania) e constatava che cinque allevatori di suini avevano omesso di inviare, prima dell'inizio di ciascun trimestre civile, uno stato del loro bestiame compilando i moduli ad hoc. Dopo il controllo effettuato nel luglio 1980 la Butterabsatz compilava gli stati del bestiame mancanti, sulla base di informazioni telefoniche fornite dagli allevatori, e li trasmetteva, senza che fossero stati firmati dagli allevatori stessi. Con ingiunzioni del 25 giugno e del 9 novembre 1981 il Bundesamt chiedeva alla Butterabsatz il rimborso di una parte degli aiuti speciali versati, per un importo di circa 141 000 DM, in quanto i cinque allevatori in questione non avevano inviato alla latteria lo stato del loro bestiame.

La Butterabsatz impugnava le due ingiunzioni di rimborso dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno. Con sentenze 19 maggio 1983 il Verwaltungsgericht annullava le due ingiunzioni, negando al Bundesamt qualsiasi diritto di ripetizione nei confronti della Butterabsatz, giacché la sola condizione per la concessione dell'aiuto contemplata dal regolamento n. 2793/77 sarebbe l'obbligo per gli allevatori di assumere gli impegni, obbligo rispettato dai cinque allevatori interessati, ed il fatto di avere assolto detti impegni solo parzialmente non avrebbe invece alcuna incidenza negativa.

Il Bundesamt interponeva appello avverso dette sentenze dinanzi al Verwaltungsgerichtshof di Kassel. Questo, con sentenza 9 giugno 1986, accoglieva l'appello per quanto riguardava la richiesta di rimborso vertente sul periodo ottobre 1979 — dicembre 1979. Pur esprimendo dubbi circa la competenza della Commissione a prescrivere condizioni supplementari per la concessione dell'aiuto, esso non si soffermava però sulla validità delle disposizioni in questione, in quanto l'ingiunzione di restituzione nei confronti della Butterabsatz gli sembrava comunque giustificata dalle dichiarazioni di impegno.

Tuttavia per i rimborsi richiesti relativamente al periodo gennaio 1980 — settembre 1980 il Verwaltungsgerichtshof respingeva l'appello, dichiarando che l'obbligo incombente agli allevatori di trasmettere trimestralmente uno stato del loro bestiame era venuto meno, data la modifica apportata con effetto dal 1° gennaio 1980. Infatti, almeno fino al settembre 1980 la RF di Germania non aveva deciso se la comunicazione dello stato del bestiame dovesse essere trimestrale oppure annuale, sicché vi era una lacuna giuridica.

Le due parti hanno proposto ricorso per « revisione » (cassazione) di dette sentenze dinanzi al Bundesverwaltungsgericht.

3. *Osservazioni del Bundesverwaltungsgericht*

Il Bundesverwaltungsgericht desume dal complesso delle disposizioni applicabili che nessuna di queste norme considera espressamente l'osservanza degli impegni assunti dall'allevatore di trasmettere situazioni del bestiame alla latteria come una condizione per la concessione dell'aiuto speciale. Se si trattasse di una disciplina di diritto sostanziale solo il Consiglio sarebbe stato competente ad emanarla, conformemente all'art. 10, n. 2, del regolamento n. 804/68. D'altro canto, il regolamento della Commissione n. 2793/77 ha stabilito che la latteria deve impegnarsi a rimborsare l'aiuto corrisposto se l'allevatore non rispetta il proprio impegno. Questo impegno della latteria si spiega col fatto che l'osservanza dell'impegno assunto dall'allevatore non rappresenta una condizione posta dalla legge per la concessione dell'aiuto. In altri termini, un impegno autonomo della latteria al rimborso dell'aiuto era necessario, in quanto obbligava la latteria a vegliare sul rispetto degli impegni da parte degli allevatori. Il Bundesamt poteva quindi fondare la propria pretesa al rimborso degli aiuti speciali sulle dichiarazioni di impegno firmate dalla Butterabsatz, come fissato dalle disposizioni comunitarie. Ove queste disposizioni venissero invalidate si dovrebbe esaminare se il Bundesamt possa far valere diritti, tratti da queste dichiarazioni d'impegno, nei confronti della Butterabsatz.

Per questi motivi il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato, quattro questioni pregiudiziali.

Rispetto alla prima questione il giudice nazionale desume dalla distinzione, operata dai nn. 2 e 3 dell'art. 10 del regolamento n. 804/68 tra le « norme generali che disciplinano aiuti » e le « condizioni di messa in atto di detti aiuti », che sono determinate dal Consiglio, da un lato, e le « modalità d'applicazione », che sono fissate della Commissione, dall'altro, che possono sussistere dubbi sulla competenza della Commissione ad emanare la norma litigiosa.

La seconda questione mira ad accertare se le disposizioni litigiose siano incompatibili col principio di proporzionalità. La latteria deve impegnarsi a rimborsare integralmente l'aiuto anche qualora il superamento del termine previsto sia minimo. La Commissione ha stabilito all'art. 4, n. 3, del regolamento n. 2793/77, come modificato dal regolamento n. 188/83, che allorché gli stati del bestiame sono inviati in ritardo, purché questo ritardo non superi i 10 giorni, l'importo dell'aiuto viene ridotto solo del 10% per il periodo in questione. Tuttavia, detta disposizione è entrata in vigore solo il 30 gennaio 1983.

Nella terza e quarta questione il giudice nazionale esprime dubbi circa gli effetti, quanto all'impegno degli allevatori, dell'omissione da parte di uno Stato membro di optare formalmente tra le alternative offerte dalla modifica del regolamento n. 1438/79.

4. *Le questioni pregiudiziali*

Le questioni pregiudiziali del Bundesverwaltungsgericht sono le seguenti:

« 1) Se l'art. 5, n. 3, lett. b), del regolamento (CEE) della Commissione 15 dicembre 1977, n. 2793, in quanto stabilisce, come presupposto per l'attribuzione di un aiuto speciale, che la latteria che chiede detto aiuto produca una

dichiarazione in cui si impegna a restituirlo qualora un allevatore non abbia adempiuto uno degli impegni di cui all'art. 4, sia invalido per il motivo che la Commissione non è stata autorizzata dall'art. 10, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, ad adottare una siffatta disciplina di diritto sostanziale.

2) Se l'art. 5, n. 3, lett. b), del predetto regolamento (CEE) n. 2793/77, in quanto dispone che la latteria che chiede un aiuto speciale deve produrre una dichiarazione in cui si impegna a restituire detto aiuto qualora un allevatore non abbia — fra l'altro — adempiuto l'impegno, prescritto dall'art. 4, n. 1, lett. b), secondo trattino, di comunicare, prima dell'inizio di ciascun trimestre civile, uno stato del bestiame, sia invalido per violazione del principio di proporzionalità poiché la latteria si deve impegnare a restituire l'intero aiuto speciale relativo all'allevatore e al trimestre considerati anche nel caso in cui detto allevatore abbia superato il termine per la comunicazione in misura trascurabile — pochi giorni — e risulti che lo stesso allevatore, conformemente alla normativa in esame, ha destinato all'alimentazione zootecnica il latte scremato sovvenzionato.

3) Se l'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 11 luglio 1979, n. 1438,

a) debba essere interpretato nel senso che con il 1° gennaio 1980 è venuto meno l'impegno dell'allevatore, prescritto fino al 31 dicembre 1979 a norma dell'art. 4, n. 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2793/77, di comunicare ogni trimestre lo stato del bestiame,

b) ovvero nel senso che detto impegno dell'allevatore continua a sussistere oltre il 31 dicembre 1979 fintantoché lo Stato membro non abbia esercitato le facoltà conferitagli di scegliere tra la comunicazione trimestrale o annuale dello stato del bestiame.

4) Se l'art. 5, n. 4, prima frase, del regolamento (CEE) n. 2793/77

a) debba essere interpretato nel senso che con la nozione " impegno di cui all'art. 4 " devono intendersi gli impegni dell'allevatore prescritti dall'art. 4 nella versione di volta in volta vigente,

b) ovvero nel senso che gli impegni assunti nella dichiarazione degli allevatori anteriormente al 1° gennaio 1980, in particolare quelli di comunicare trimestralmente lo stato del bestiame, debbano restare validi anche qualora gli impegni dell'allevatore prescritti dall'art. 4, su cui detta dichiarazione si basa, siano modificati o soppressi per effetto di successive modifiche dell'art. 4 [nel caso di specie ad opera dell'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1438/79] ».

5. *Il procedimento*

L'ordinanza di rinvio del Bundesverwaltungsgericht del 1° settembre 1988 è stata registrata nella cancelleria della Corte il 28 novembre 1988.

Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE hanno presentato osservazioni scritte:

— la ditta Butterabsatz Osnabrück-Emsland e.G., parte nella causa principale, resistente in cassazione, con l'avv. Jürgen Gündisch, del foro di Amburgo,

— il governo della RF di Germania, parte nella causa principale, ricorrente in cassazione, rappresentato dal sig. Michael Bergemann, Regierungsrat im Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, in qualità di agente,

— la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Bernhard Jansen, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di assegnare la causa alla quarta sezione e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Riassunto delle osservazioni scritte

1. *La competenza della Commissione ad adottare le modalità d'applicazione* (prima questione)

La *Butterabsatz* osserva anzitutto che l'obbligo di rimborsare l'aiuto scaturisce esclusivamente da un impegno che non è contemplato da alcun regolamento di base comunitario. Né il fatto di imporre un tale impegno, né la fissazione di sanzioni gravose in caso di inosservanza dei termini potrebbero considerarsi modalità d'applicazione la cui adozione rientra nelle competenze della Commissione.

Nella sentenza 15 maggio 1984, Zuckerfabrik Franken (causa 121/83, Racc. pag. 2039), relativa ad una disposizione analoga a quella dell'art. 10, nn. 1 e 2, del regolamento n. 804/68, la Corte di giustizia ha osservato che la Commissione è competente ad adottare tutti i provvedimenti d'applicazione necessari o utili per l'attuazione della disciplina di base, purché non siano contrari a questa o alle norme d'applicazione stabilite dal Consiglio. Con l'art. 5, n. 3, lett. b), del regolamento n. 2793/77, la Commissione ha imposto senza alcuna necessità condizioni supplementari per la concessione dell'aiuto. Disponendo che un aiuto concesso in conformità alle condizioni fissate dal Consiglio può venire ripetuto se un obbligo amministrativo non è stato assolto tempestivamente, la Commissione ha in realtà modificato le norme generali elaborate dal Consiglio.

Il *governo tedesco* e la *Commissione* osservano che la Corte ha già vagliato la validità dell'art. 5, n. 3, lett. b), del regolamento

n. 2793/77 nella sentenza 28 giugno 1984, Nordbutter (cause riunite 187/83 e 190/83, Racc. 1984, pag. 2553). Questa sentenza dichiara che la disposizione in questione non contrasta con i principi giuridici generali in materia di responsabilità riconosciuti dal diritto comunitario. La Corte ha quindi lasciato intendere che, adottando questa norma, la Commissione non aveva travalicato la propria facoltà di emanare le modalità d'applicazione, conferitale dall'art. 10, n. 3, del regolamento n. 804/68.

D'altro canto la dichiarazione litigiosa si inserisce nel complesso delle disposizioni destinate ad evitare l'abuso di questo regime di aiuti è necessaria per garantire il buon funzionamento di detto regime e rientra quindi nelle modalità d'applicazione dello stesso. In proposito si potrebbe fare riferimento alla sentenza della Corte 18 ottobre 1988, Bayernwald (causa 121/87, Racc. 1988, pag. 6273) pronunciata in una causa analoga alla presente.

2. *Inosservanza del principio di proporzionalità* (seconda questione)

Secondo la *Butter-Absatz* l'art. 5, n. 3, lett. b), del regolamento n. 2793/77 è invalido in quanto stride con il principio di proporzionalità. Essa osserva che, in base alla giurisprudenza della Corte (sentenza 24 settembre 1985, Man Sugar, causa 181/84, Racc. 1985, pag. 2897), si deve anzitutto verificare se i mezzi che una disposizione mette in atto per raggiungere lo scopo prefisso siano appropriati e necessari per conseguirlo. Allorché una disciplina comunitaria opera una distinzione tra un obbligo principale e un obbligo accessorio di indole amministrativa l'inosservanza di quest'ultimo non può venire colpita con una sanzione altrettanto severa di quella prevista per l'inosservanza dell'obbligo principale. Nella fattispecie si tratta per l'appunto di un obbligo secondario di indole amministrativa; gli stati del bestiame servono unicamente a controllare l'assolvimento degli impegni prescritti alle latterie e agli allevatori onde impedire che il latte scremato venga impiegato per l'alimentazione dei giovani vitelli. Nel presente caso questo scopo era già raggiunto poiché i cinque allevatori in questione erano imprese che ingrassavano suini; il solo obbligo secondario non è stato quindi assolto.

Inoltre, la latteria che fruisce della sovvenzione non può da sola assolvere l'impegno di presentare gli stati del bestiame. Essa deve contare sulla collaborazione degli allevatori cui vende il latte scremato a prezzo ridotto. In caso di perdita del diritto all'aiuto, la latteria non può recuperare queste somme dai gestori delle aziende. La revoca dell'aiuto rappresenta quindi una perdita irreparabile.

Il fatto che la Commissione abbia comminato, con il regolamento n. 188/83, una sanzione più mite, dimostra che aveva riconosciuto essa stessa che la sanzione inizialmente fissata era in contrasto con il principio della proporzionalità. Dato che il regolamento n. 188/83 non era ancora in vigore durante il periodo litigioso, la Corte può solo constatare l'invalidità della disciplina precedente.

Il *governo tedesco* e la *Commissione* osservano anzitutto che la Corte, nella sentenza 8 ottobre 1986, Nordbutter (causa 9/85, Racc. 1986, pag. 2831) ha dichiarato che la disciplina comunitaria tiene conto dello svantaggio notevole che scaturirebbe dalla perdita totale dell'aiuto in caso di lieve superamento dei termini prescritti. La riduzione dell'aiuto contemplata dall'art. 4, n. 3, del regolamento n. 2793/77 per un ritardo inferiore a 10 giorni, va considerata come

espressione del principio della proporzionalità. Il fatto che una disposizione del genere non fosse in vigore anteriormente al gennaio 1983 non può avere per conseguenza che l'art. 5, n. 3, lett. b), del regolamento n. 2793/77 sia « invalido » nella parte in cui concerne l'inosservanza dei termini per presentare lo stato del bestiame. D'altro canto occorre notare che il giudice a quo non si è riferito all'art. 2 del regolamento n. 188/83, il quale stabilisce espressamente che la modifica della sanzione è applicabile, su richiesta dell'interessato, alle domande d'aiuto pendenti. Questa retroattività potrebbe applicarsi nella fattispecie, poiché la domanda di aiuti non aveva ancora costituito oggetto di una decisione definitiva al momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 188/83.

La Commissione ritiene tuttavia che la versione iniziale della disposizione litigiosa non fosse nemmeno sproporzionata, data l'importanza fondamentale che il previo deposito degli stati del bestiame riveste per l'efficacia dei controlli.

3. *L'applicazione dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 1438/79* (terza e quarta questione)

La *Butterabsatz* osserva che le disposizioni del diritto comunitario vanno interpretate in modo restrittivo particolarmente quando possono avere conseguenze oltremodo gravi, come la restituzione di un aiuto già corrisposto. Sembra potersi desumere dal testo dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 1438/79 che l'obbligo di presentare trimestralmente uno stato del bestiame è venuto meno a decorrere dal primo gennaio 1980. Allorché uno Stato membro non ha esercitato l'opzione tra i due sistemi contemplati dalla disciplina comunitaria, non si può imporre al beneficiario dell'aiuto la dura sanzione del rimborso dell'aiuto.

Il *governo tedesco* e la *Commissione* osservano che, secondo lo spirito e la finalità del regolamento n. 2793/77, l'obbligo degli allevatori di comunicare lo stato del bestiame continua a vigere fino al momento in cui lo Stato membro interessato ha effettuato la scelta tra la comunicazione trimestrale e quella annuale. Il sistema di controllo non è stato sostituito da un sistema diverso ma è stato semplicemente integrato per facilitare la gestione amministrativa sul piano nazionale. È evidente che, nell'ambito di un sistema di controllo, il legislatore comunitario non può avere avuto l'intenzione di far venir meno l'obbligo di comunicare la situazione del bestiame e di rinunciare quindi ad uno strumento di controllo qualora uno Stato membro non scegliesse tra i due sistemi contemplati.

Il governo tedesco aggiunge che si è avvalso della facoltà di scelta anteriormente al 1° gennaio 1980.

A proposito della quarta questione il *governo tedesco* e la *Commissione* sono d'avviso che, se gli impegni devono essere conformi alle condizioni di cui all'art. 4 del regolamento n. 2793/77, devono anche adeguarsi a qualsiasi modifica di detto articolo.

III — Conclusioni della Commissione

La Commissione propone di risolvere come segue le questioni pregiudiziali:

« 1) L'esame delle questioni sottoposte non ha messo in luce alcun elemento che possa inficiare la validità dell'art. 5, n. 3, lett. b), del regolamento n. 2793/77.

2) L'art. 4, n. 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 2793/77, nella versione modificata dall'art. 1, n. 3, del regolamento n. 1438/79, va interpretato nel senso che gli allevamenti specializzati restano vincolati, anche dopo il 31 dicembre 1979, a comunicare preventivamente la situazione trimestrale del loro bestiame alla latteria competente finché lo Stato membro competente non si sia avvalso della propria facoltà di optare per un altro sistema.

3) Gli impegni degli allevatori devono conformarsi a qualsiasi modifica dell'art. 4 del regolamento n. 2793/77. Le modifiche restano però prive di effetto in un'ipotesi come la fattispecie, se ed in quanto la modifica degli impegni dipende dall'esercizio di una facoltà di scelta da parte dello Stato membro competente e qualora tale Stato membro non si sia ancora avvalso di detta facoltà ».

IV — Risposta alla domanda posta dalla Corte

La Corte ha chiesto al governo tedesco di indicare in qual momento e in qual maniera abbia fatto uso della propria facoltà di operare la scelta contemplata dall'art. 1, n. 3, del regolamento n. 1438/79, tra il sistema di controllo fondato su una dichiarazione trimestrale relativa allo stato del bestiame e quello fondato su una dichiarazione annua relativa allo stato medio del bestiame.

Il *governo tedesco* ha risposto di aver effettuato questa scelta immediatamente dopo la pubblicazione del regolamento n. 1438/79 dell'11 luglio 1979. In forma di una disposizione generale, comunicata alle latterie mediante circolare n. 6/1979, del 5 novembre 1979, il governo tedesco ha reso pubblica la propria decisione di seguire il sistema di controllo fondato sulla situazione trimestrale del bestiame. Il motivo della conservazione di questo tipo di controllo è stato che solo una dichiarazione trimestrale sullo stato del bestiame poteva garantire una valutazione quanto più precisa possibile della situazione effettiva degli allevamenti.

Il governo tedesco ha prodotto una copia della circolare in questione.

T. Koopmans
giudice relatore